

1718/16

Sentenza n. 1718/16  
Registro generale Appello Lavoro n. 1658/2013



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE DI APPELLO DI MILANO  
SEZIONE LAVORO

La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:

- Dott. Carla Bianchini - Presidente Consigliere
- Dott. Maria Rosaria Cuomo - Consigliere
- Dott. Daniela Eugenia Maria Nardoza - Giudice Ausiliario Relatore

Ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano, sez. lavoro, n. 1338/2013, est. Dott. E. De Carlo, in data 03.04.2013, depositata in pari data, resa inter partes non notificata, discussa all'udienza collegiale del 30.11.2016 e promossa da:

Con gli Avv.ti  
con domicilio eletto a

Appellante

contro

Con l'Avv. M. Boffoli



*professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali".*

Con sentenza n. 1338/2013 il giudice di primo grado rigettava le domande, ritenendo che la facoltà di recesso prevista in contratto consentisse alla società di risolvere anticipatamente il rapporto. Riteneva inoltre, la non applicabilità della conversione del contratto a progetto in contratto di lavoro subordinato per essere il sig. \_\_\_\_\_ un ingegnere che, seppur iscritto all'estero, svolgeva pacificamente mansioni coerenti con la professionalità richiesta per l'iscrizione all'albo predetto. Da ultimo, riassumendo il contenuto delle deposizioni testimoniali assunte ( \_\_\_\_\_ ) rilevava che i testi non avevano confermato il potere direttivo, di controllo e disciplinare da parte del datore nei confronti di \_\_\_\_\_ e che di conseguenza non erano emersi i cd. "indici rivelatori" al fine di poter dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. In ragione della soccombenza il sig. \_\_\_\_\_ è stato condannato alle spese di causa.

Con l'impugnazione, l'appellante propone 4 motivi di appello: 1)-quanto al contratto a progetto il Tribunale ha erroneamente ritenuto non applicabile la presunzione di subordinazione prevista dall'art. 69 comma 1 Dlgs 276/2003 con la conseguenza che ha valutato le prove come se fosse onere di \_\_\_\_\_ , dimostrare la subordinazione e non l'inverso; 2)-sulle prove testimoniali assunte, il Tribunale ha erroneamente valutato le deposizioni, che nel loro complesso, portano a diverse conclusioni, dovendo, invece, dedurre che il sig. \_\_\_\_\_ , nel corso del rapporto di lavoro, era sottoposto a costante controllo e continue direttive che gli pervenivano dal direttore dei lavori.



*necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali*". Risulta circostanza pacificamente ammessa dall'appellante quella secondo cui l'ing. svolge l'attività di ingegnere, regolarmente iscritto al relativo albo in Inghilterra e che svolgeva, all'epoca dei fatti, mansioni coerenti con la professionalità richiesta per l'iscrizione all'albo in questione. Non può essere accolto il rilievo del secondo cui l'iscrizione in appositi albi riguarderebbe solo quelli professionali nazionali, in considerazione del fatto che la norma non limita l'applicazione al solo albo nazionale e sarebbe contrario alla *ratio* della medesima legge, ritenere che i soggetti iscritti in albi di Stati Esteri appartenenti all'Unione Europea operanti tuttavia sul territorio nazionale, non siano per ciò solo soggetti alla legge in questione.

L'iscrizione dell'appellante all'albo degli ingegneri inglesi (doc. n. 5 memoria res.) esclude la necessaria sussistenza del progetto ai sensi dell'art. 61, comma 3, D. Lgs. 276/2003.

Ad ogni buon conto, nel caso di specie, pur essendo dirimente il dato testé riferito, di iscrizione all'albo ingegneri, con conseguente esclusione della conversione del rapporto in lavoro subordinato, si osserva che risulta incontestato tra le parti che all'ing. è stata affidata la realizzazione della fase del progetto consistente nel supporto alla direzione lavori dei cantieri (docc. 1 e 2 di primo grado di ricorso). Quindi, dallo stesso tenore letterale del contratto risulta esistente il progetto, come previsto dalla legge, al fine di ritenere soddisfatta la finalità anti-fraudolenta perseguita dal legislatore.

Correttamente, dunque, il Tribunale ha ritenuto che l'onere probatorio di provare la natura subordinata del rapporto di lavoro, oggetto di causa, gravasse su , il quale non lo ha debitamente assolto.



dovuto, in base alla sua maggiore esperienza, dare consigli tecnici utili al direttore di cantiere, dichiaratamente inesperto, seppure maggiormente responsabile. A maggiore conferma di quanto sopra dedotto, si riporta la deposizione della teste Strassera, la quale ha espressamente dichiarato "...non ricordo di aver mai sentito dare ordini o compiti all'Ing. Erano due figure, infatti, diverse: era un tecnico, mentre la era non solo un tecnico ma aveva compiti generali, anche amministrativi."

Quindi, dalle deposizioni e dai documenti (organigramma) non sono affatto emersi elementi tali da far ritenere esistente tra le parti un rapporto di lavoro caratterizzato dalla subordinazione, per assenza dell'assoggettamento del lavoratore al potere gerarchico del datore di lavoro (Cassazione civile, sez. lav. 20265/2011, Cass. Civ. 1252/2011).

Il motivo 3 sugli indici sussidiari della subordinazione è assorbito dal rigetto dei precedenti motivi.

Il motivo n. 4, trattandosi di nuova deduzione formulata per la prima volta in grado di appello è inammissibile, in ogni caso risulta assorbito dal rigetto dei precedenti motivi.

L'appello deve essere, quindi, respinto e la sentenza di primo grado deve essere confermata. Le spese del grado, vista la soccombenza, sono poste a carico dell'appellante e liquidate come da dispositivo.

PQM

Respinge l'appello avverso la sentenza n. 1338/2013 del Tribunale di Milano.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 4.500,00 oltre spese generali e oneri accessori.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante

